Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Sette Pievi, 9 - 38089 – STORO TN
Tel. 0465/686018 – Fax. 0465/680843
Cod. Fisc. 86003930228
Part.I.V.A.01437290222
info@apspstoro.it; rsastoro@pec.it

Via Cesare Battisti, 6 –
38083 Borgo Chiese (TN)
Tel. 0465 621047 - Fax 0465 621847
upipa.condino@mail.infotn.it
P.IVA . 01022480220
Cod. Fisc. 86001990224
|PEC:rosadeiventi.condino@pec.it

A.P.S.P. "PADRE ODONE NICOLINI"
Frazione Strada, 1
38085 PIEVE DI BONO-PREZZO (Tn)
Tel.: 0465-674030 / 0465-674870
Fax: 0465-674857
E-mail: mail@rsapdb.it
odone@pec.apseppievedibono.it
Sito web: www.apsppievedibono.it
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
C.F. 86001530228
P.IVA 01083720225

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ORDINARIA E PERIODICA E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLE A.P.S.P.

VILLA SAN LORENZO di Storo,

ROSA DEI VENTI di Borgo Chiese e

PADRE ODONE NICOLINI di Pieve di Bono-Prezzo

Capofila: A.P.S.P. Villa San Lorenzo – Storo
Determinazione a contrarre: Determinazione del direttore n. 56 d.d. 4 maggio 2016
CIG: **66843915F3**

INDICE **5**
DEFINIZIONI 5
PREMESSA 5
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO – DURATA **6**
1.1 Oggetto dell'appalto 6
1.2 Durata dell'appalto, proroga, periodo di prova, recesso e risoluzione del contratto 7
1.2.A Durata, decorrenza, termini e proroga 7
1.2.B Periodo di prova 8
1.2.C Sede operativa 8
1.2.D Facoltà di recesso 8
1.2.E Risoluzione anticipata del contratto – clausola risolutiva espressa 9
1.2.F Procedure di affidamento in caso di recesso, risoluzione del contratto o fallimento dell'esecutore 9
1.3 Importo del contratto 10
Art. 2. CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI **10**
2.1 Pulizia ordinaria e periodica 10
2.2 Prodotti utilizzati per le pulizie 10
2.3 Raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento 11
2.4 Fornitura e rifornimento prodotti di consumo 13
Art. 3. PROCESSO PRODUTTIVO **14**
Art. 4. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – SCIOPERO **14**
4.1 Programmazione degli interventi 14
4.2 Continuità del servizio 14
4.3 Sospensione del servizio per cause di forza maggiore 15
4.4 Arbitraria sospensione e sciopero 15
Art. 5. FASE DI PREPARAZIONE DEL SERVIZO CHE PRECEDE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO **16**
Art. 6. PERSONALE: SICUREZZA DEI LAVORATORI, REQUISITI E OBBLIGHI **17**
6.1 Sicurezza sui luoghi di lavoro 17
6.1.A Adempimenti in fase di avvio del contratto 17
6.1.B Duvri 17
6.1.C Oneri per la sicurezza 18
6.1.D Dispositivi di protezione individuale 18
6.1.E Obblighi a carico dell'Impresa, informazioni e Controllo dell'Azienda 18
6.2 Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro del personale dell'Impresa appaltatrice 19

6.2.A Gestione del personale addetto al servizio – Sostituzione delle assenze – Turn over 20
6.2.B Contratto Collettivo applicato 20
6.2.C Oneri ed obblighi dell'Impresa 20
6.2.D Riservatezza 21
6.2.E Generali 21
Art. 7. CLAUSULE DI TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO E DI PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO 21
7.1 Personale dipendente del precedente appaltatore – clausola di salvaguardia 21
7.2 Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 21
Art. 8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 22
8.1 Dossier formativo individuale 22
8.2 Formazione in ambito di sicurezza sul lavoro (D:Lgs.81/08) 22
8.3 Formazione in ambito di conoscenza del capitolato e del contesto, finalizzata alla corretta esecuzione del servizio 22
8.4 Piano della formazione e sistemi di verifica dell'apprendimento 23
8.5 Formazione richiesta dall'Azienda in ambito di RSA 23
Art. 9. DISPOSITIVI MOP E ATTREZZATURE 23
9.1 Mop 24
9.2 Lavatrici e asciugatrici 24
9.3 Carrello 24
Art. 10. AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO 24
Art. 11. FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 25
11.1 Fatturazione 25
11.2 Pagamento del servizio 25
11.3 Tracciabilità dei flussi finanziari 25
Art. 12. REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO 25
Art. 13. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 26
Art. 14. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA 26
Art. 15. POLIZZE ASSICURATIVE RCT E RCO 26
Art. 16. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA 28
Art. 17. SUBAPPALTO – CESSIONE DI CONTRATTO 29
17.1 Subappalto 29
17.2 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 30
17.3 Cessione del contratto 30
Art. 18. RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 31
Art. 19. CONTROLLI 31

19.1 Sistema di autocontrollo messo in atto dall'Impresa 31
19.2 Sistema di attivazione di piani di miglioramento conseguenti alle attività di autocontrollo 32
19.3 Controlli eseguiti dall'Azienda 32
19.4 Procedure di controllo (sessioni di controllo) e sistema di accettazione del servizio 33
19.4.A Modalità di controllo 33
19.4.B Azioni di miglioramento del servizio 33
Art. 20. PENALI (rif. 1382 c.c.) E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO 34
20.1 Penali susseguenti al controllo di processo 34
20.1.A Per violazione dei principi di Riservatezza del personale addetto 34
20.1.B Per violazione delle norme previste in Fase d'avvio 34
20.1.C Per violazione degli impegni dell'Offerta in ambito di inserimenti lavorativi 34
20.1.D Per le pulizie periodiche 35
20.1.E Per utilizzo non conforme di attrezzature e prodotti 35
20.1.F Per danni ai beni mobili e immobili 35
20.2 Penali susseguenti alla mancata attuazione del sistema di autocontrollo e della responsabilità individuale dell'operatore 35
20.3 Procedura di contestazione dell'inadempimento 35
Art. 21. DANNO D'IMMAGINE 36
Art. 22. FORO COMPETENTE 36
ELENCO ALLEGATI 37

DEFINIZIONI

AZIENDA CAPOFILA – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo , affida ad APAC la procedura di gara associata per conto proprio e per conto della A.P.S.P. Rosa dei Venti di Borgo Chiese e A.P.S.P. Padre Odone Nicolini di Pieve di Bono - Prezzo;
AZIENDA – Una qualsiasi delle tre Aziende committenti;
CONCORRENTE – Il soggetto partecipante alla procedura di gara;
IMPRESA – Il soggetto risultato aggiudicatario del servizio – appaltatore.

PREMESSA

La procedura di gara per l'affidamento del servizio di sanificazione ambientale ordinaria e periodica e servizio smaltimento rifiuti è indetta ed esperita da APAC su delega della A.P.S.P. "Villa San Lorenzo" di Storo (TN) in esecuzione alla Determinazione del Direttore n. 56 dd. 4.05.2016 per conto proprio, per conto della A.P.S.P. "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese (TN) e dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono - Prezzo (TN).
L'A.P.S.P. "Villa San Lorenzo" opera in qualità di Capofila ai sensi della Convenzione "Inerente la gestione associata della procedura di gara ad evidenza pubblica nella forma dell'appalto sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di sanificazione ambientale occorrente alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese, "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono - Prezzo e "Villa San Lorenzo" di Storo" stipulata in data 22/06/2015 con l'A.P.S.P. "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese (TN) e l'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono - Prezzo (TN) in esecuzione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 di data 15 giugno 2015 per l'A.P.S.P. Rosa dei Venti di Borgo Chiese; n. 6 di data 29 aprile 2015 per l'A.P.S.P. Padre Odone Nicolini di Pieve di Bono - Prezzo e n. 24 di data 16 giugno 2015 per l'A.P.S.P. Villa San Lorenzo di Storo.
Il servizio, al termine della procedura di gara, sarà affidato all'Impresa risultata aggiudicataria con provvedimento adottato dall'A.P.S.P. capofila. Ogni singola A.P.S.P. consociata provvederà autonomamente agli adempimenti consequenziali ed alla stipula del relativo contratto per l'attivazione del servizio di propria spettanza.
L'importo contrattuale "d'appalto" sarà quello desumibile dall'offerta economica complessiva. L'importo di ciascun contratto "di esecuzione del servizio", invece, sarà desumibile dall'offerta economica riferita ad ogni singola A.P.S.P.
Tali corrispettivi saranno fissi ed immodificabili, salvo l'adeguamento del prezzo secondo le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO - DURATA

1.1 Oggetto dell'appalto

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto il servizio di sanificazione ambientale ordinaria e periodica e smaltimento rifiuti, mediante interventi giornalieri e periodici, delle sedi dell'A.P.S.P. "Villa San Lorenzo" di Storo (TN) - di seguito per brevità denominata A.P.S.P. Storo -, dell'A.P.S.P. "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese (TN) - di seguito per brevità denominata A.P.S.P. Borgo Chiese - e dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono - Prezzo (TN) - di seguito per brevità denominata A.P.S.P. Pieve di Bono - Prezzo.

Il servizio di pulizie ambientali, si riferisce a tutti i locali, servizi, scale, accessi, infissi, davanzali, poggioli, ascensori e qualsiasi altra pertinenza delle strutture di cui sopra, come identificati nelle tabelle delle superfici, distinte per ogni A.P.S.P., allegate al presente Capitolato, nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali indicati nel presente Capitolato e nei relativi allegati sono da ritenersi indicative; l'Impresa dovrà **obbligatoriamente** prendere preventiva visione dei locali oggetto del servizio con le modalità precisate nelle Norme per la partecipazione alla gara (Sopralluogo Obbligatorio).

A.P.S.P. Villa San Lorenzo

SEDE ISTITUZIONALE: via sette Pievi n. 9 - Storo (Tn)	**Mq. 3.177**
PALESTRA - Casa per la Salute: via sette Pievi n. 22 - Storo (Tn)	**Mq.113**

A.P.S.P.: Rosa dei Venti

SEDE ISTITUZIONALE: via Cesare Battisti n. 6 - Borgo Chiese (Tn)	**Mq. 4.257**

A.P.S.P. Padre Odone Nicolini

SEDE ISTITUZIONALE: Frazione Strada n. 1 - Pieve di Bono-Prezzo (Tn)	**Mq. 5.565**

Il servizio consiste:

1. nella PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA e PERIODICA dei locali utilizzati per le attività aziendali secondo le frequenze indicate nell'Allegato 1 "Descrizione delle operazioni da effettuare nei locali";
2. nella RACCOLTA e smaltimento DIFFERENZIATI dei rifiuti e conferimento ai punti di raccolta così come previsto dalle linee guida e tabelle elaborate dal servizio competente della Comunità delle Giudicarie.
   - smaltimento vetro
   - plastica/barattolame
   - smaltimento carta/cartone

- smaltimento umido
- smaltimento residuo
- altro

3. nella FORNITURA E RIFORNIMENTO GIORNALIERO a ciclo continuo dei prodotti di consumo.

I locali oggetto del servizio sono descritti negli Allegati 7, 8 e 9 "superfici" e Allegato 2 "Tabella tipologia/ frequenze" con l'indicazione degli spazi e delle superfici, della tipologia e delle frequenze di intervento in formato pdf.

I dati complessivi delle superfici, desumibili dai documenti sopraindicati, sono indicativi.

Ciascuna Azienda potrà richiedere l'esecuzione di interventi straordinari o di variante. L'Impresa sarà obbligata ad eseguirli a regola d'arte rispettando le norme per il corretto espletamento del servizio contenute nel presente Capitolato. I servizi richiesti saranno retribuiti ai prezzi di offerta.

Il servizio deve essere progettato e successivamente gestito, in considerazione di quanto specificato nella documentazione di gara, in modo tale da assicurare i requisiti igienici e qualitativi attesi, migliorare l'integrazione degli stessi con le attività istituzionali della A.P.S.P. al fine di soddisfare le esigenze degli ospiti e dell'utenza esterna.

Il servizio dovrà inoltre garantire il buono stato di conservazione degli immobili e degli arredi e la loro funzionalità d'uso.

L'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto devono avvenire nel pieno ed integrale rispetto delle condizioni tecniche ed economiche di cui al presente Capitolato, suoi allegati, offerta tecnica ed economica e della restante documentazione di gara.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato dalle Imprese di pulizia anche se soci di Cooperative.

1.2 Durata dell'appalto, proroga, periodo di prova, recesso e risoluzione del contratto

1.2.A Durata, decorrenza, termini e proroga

Il servizio ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data stabilita in sede di stipula del contratto di "appalto" che dovrà, possibilmente, coincidere con quella di "esecuzione del servizio". Alla scadenza del contratto "di appalto", ad insindacabile giudizio delle A.P.S.P., sarà possibile ricorrere al rinnovo opzionale del contratto, alle medesime condizioni indicate dall'appaltatore in sede di offerta tecnica ed economica, ovvero, con eventuale aggiornamento, ove ritenuto conveniente dalle A.P.S.P. consociate, mediante provvedimento scritto, per un ulteriore triennio, per una durata massima complessiva di anni 6 (sei); tale facoltà non costituisce impegno vincolante per le A.P.S.P. consociate, che la eserciteranno a proprio insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicataria abbia nulla a che pretendere al riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare –nel caso in cui le A.P.S.P. consociate non intendano procedere al suddetto rinnovo– sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza definitiva del contratto di appalto le Aziende committenti, provvederanno ad indire, anche non congiuntamente, una nuova gara d'appalto per la gestione dei servizi contemplati dal presente capitolato. In tale circostanza, qualora si verifichino more correlate all'esperimento della nuova gara sopra citata, le Aziende, distintamente, potranno chiedere alla Ditta appaltatrice di prorogare il rapporto, alle stesse condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario.

1.2.B Periodo di prova

Il contratto d'appalto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi. Tale periodo è prorogato per altri sei mesi, senza necessità di avviso, nel caso in cui anche una sola A.P.S.P. invii una contestazione scritta in merito al rispetto delle condizioni previste dal capitolato o dal contratto. In assenza di contestazioni scritte il periodo di prova si intende superato.

Nel caso di esito negativo del periodo di prova la risoluzione opera congiuntamente al contratto d'appalto riferito a tutte le Aziende committenti.

In caso di risoluzione del contratto a seguito di mancato superamento del periodo di prova le Aziende consociate provvederanno ad aggiudicare il servizio alla seconda impresa e successivamente alle concorrenti che seguono in graduatoria.

Durante il periodo di prova ogni A.P.S.P. valuterà a proprio insindacabile giudizio la qualità del servizio prestato e la rispondenza rispetto alle condizioni contrattuali. In caso di valutazione negativa le Aziende consociate potranno recedere dal contratto per comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio mediante semplice preavviso di almeno 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata A.R. o PEC. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, mentre le Aziende consociate procederanno all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento di eventuali danni arrecati.

1.2.C Sede operativa

L'impresa deve essere dotata o deve dotarsi in caso di aggiudicazione, di una sede operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. L'eventuale attivazione della sede operativa dovrà avvenire entro la data di inizio del servizio. La mancata attivazione entro i suddetti termini provocherà la decadenza dell'aggiudicazione.

1.2.D Facoltà di recesso

Le aziende si riservano la facoltà congiunta di recedere dal contratto in qualunque momento qualora sussistano giustificati motivi previa comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomanda data o PEC con almeno sei mesi di anticipo. In caso di esercizio della facoltà di recesso le Aziende consociate resteranno obbligate al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi prestati alla data in cui il recesso

diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l'impresa si riterrà soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.
Qualora invece l'Impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Azienda, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto e per l'attivazione del contratto.
In tutti i casi di recesso, su richiesta delle Aziende consociate, l'Impresa si impegna ad eseguire il servizio fino al termine della nuova procedura di affidamento del servizio.

1.2.E Risoluzione anticipata del contratto – Clausola risolutiva espressa

L'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 1453 e ss. del codice Civile.
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile convengono la risoluzione espressa del contratto, se nel corso del servizio dovessero verificarsi delle rilevanti trasgressioni alle condizioni pattuite. A titolo puramente esemplificativo si richiamano i seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- violazione delle norme di sicurezza sul lavoro;
- interruzione non motivata del servizio;
- grave o reiterato inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile quando nel corso dell'esecuzione del contratto l' Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'Impresa si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
Nei casi succitati l'Azienda si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituto a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennità alcuna.
A carico dell'Impresa graverà anche l'onere dell'eventuale maggior costo sostenuto dall'Azienda per assicurare la continuità e l'espletamento dei servizi richiesti.

1.2.F Procedure di affidamento in caso di recesso, risoluzione del contratto o fallimento dell'esecutore.

In caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice e nei casi di recesso o di risoluzione del contratto, le Aziende consociate si riservano la facoltà di affidare il servizio, alla seconda impresa e alle concorrenti che seguono in graduatoria.

1.3 Importo del contratto

L'importo a base d'appalto è determinato come segue:

	complessivo (sei anni)	triennale	annuale
Servizio pulizia	€. 2.800.000,00	€. 1.400.000,00	€. 466.666,67
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 55.000,00	€. 27.500,00	€. 9.166.67

I corrispettivi per le prestazioni straordinarie opzionali e per variazioni (art. 10) anche occasionali in aumento o diminuzione dei servizi erogati sono eventualmente aggiunte al corrispettivo del periodo con voce specifica

I corrispettivi per le prestazioni periodiche saranno erogati a consuntivo mensile a seguito di certificazione del lavoro eseguito.

Art. 2. CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato in orari concordati e condivisi con i responsabili di ogni struttura in modo tale da non intralciare in alcun modo le attività svolte all'interno delle aree interessate.

La programmazione degli interventi è regolata nel progetto esecutivo e secondo le prescrizioni dell'art. 5 che segue.

Le prestazioni dovranno essere eseguite accuratamente e a regola d'arte, in modo che:

- Tutti i locali soggetti al presente appalto siano sempre in perfetto stato di decoro e pulizia;
- Non vengano danneggiati pavimenti, rivestimenti, verniciature, mobili e qualsiasi oggetto all'interno degli spazi da pulire;
- Tutte le prestazioni vengano rese con le frequenze indicate e non subiscano frequenze diverse.

2.1 Pulizia ordinaria e periodica.

Si applicano le procedure previste nell'Allegato 1; il servizio sarà svolto tenendo conto delle tipologie di interventi da eseguire in ciascun locale e delle frequenze secondo le indicazioni fornite nell'Allegato 2.

2.2 Prodotti utilizzati per le pulizie

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere corrispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) in materia di tutela ambientale e di sicurezza.

I prodotti disinfettanti devono essere muniti del numero di registrazione del Ministero della Sanità.

La Ditta affidataria dovrà fornire all'Azienda, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, con precisazione delle loro caratteristiche qualitative e le concentrazioni adottate per le pulizie per ogni specifica superficie.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- acido cloridrico;
- ammoniaca.

Nell' Allegato 1 "Descrizione delle operazioni da effettuare nei locali" sono definiti i prodotti che possono essere Ecolabel (prodotti che rispettano i criteri stabiliti per l'ottenimento di un'etichettatura ambientale di tipo I, es. Ecolabel europeo, Blauer Engel, Nordic Swan o altre attestazioni equivalenti).

In sede di presentazione dell'offerta tecnica, qualora l'Impresa Aggiudicataria scelga di impegnarsi all'utilizzo di tali prodotti Ecolabel, sarà tenuta a farlo in modo esclusivo.

L'Azienda si riserva la possibilità di controllare l'idoneità di prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso, effettuando, ove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, l'Impresa dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.

In caso di utilizzo di prodotti differenti l'Azienda si riserva di applicare le penali previste (ART.20.1.E)

2.3 Raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento.

L'Impresa deve provvedere alla RACCOLTA DIFFERENZIATA di tutti i rifiuti prodotti da ciascuna Azienda, dagli ospiti e dai visitatori secondo le modalità indicate dal Servizio competente della Comunità di Valle ed al conferimento nei punti di raccolta previsti in ogni A.P.S.P.

L'Impresa deve essere dotata di carrelli adeguati alla raccolta differenziata dei rifiuti.

I rifiuti raccolti dall'operatore devono essere conferiti al punto raccolta stabilito da ciascuna Azienda e non possono essere temporaneamente trattenuti in struttura in "sotto punti" di raccolta, lasciandoli incustoditi.

È a carico dell'appaltatore la FORNITURA ed il ricambio continuo dei sacchi per cestini portarifiuti sistemati in ogni locale e dei contenitori o sacchi per la raccolta dei rifiuti solidi provenienti dallo svolgimento dei servizi erogati dall'Azienda e di tutti gli altri rifiuti nessuno escluso.

Il servizio di smaltimento rifiuti prodotti dall'Ente appaltante prevede che vengano garantite le seguenti prestazioni:

A.P.S.P. di Storo

SMALTIMENTO VETRO/PLASTICA/ALLUMINIO:

- Verifica quotidiana della necessità di smaltimento e se del caso relativa asportazione, trasporto e conferimento negli appositi cassonetti, mediante gli appositi contenitori, in dotazione della A.P.S.P.

SMALTIMENTO CARTONE:

- Una volta alla settimana prelievo, trasporto e conferimento negli appositi cassonetti del cartone derivante dal rifornimento settimanale ai reparti di assistenza di materiali, tra cui ad esempio i presidi per incontinenti;

- Quotidianamente prelievo, trasporto e conferimento negli appositi cassonetti del cartone derivante dalla normale attività.

SMALTIMENTO UMIDO:

- Per questa tipologia di rifiuti è previsto lo smaltimento una volta al giorno, secondo indicazioni dei responsabili della struttura, provvedendo al conferimento, previo prelievo dagli appositi contenitori collocati nei vari locali della struttura. Detti contenitori dovranno essere giornalmente puliti e approvvigionati degli appositi sacchi forniti dall'Impresa appaltatrice.

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI:

- Si richiede che lo smaltimento venga garantito due volte al giorno, secondo indicazioni dei Responsabili della struttura, mediante prelievo, trasporto e conferimento negli appositi cassonetti.

Per il servizio di smaltimento rifiuti l'A.P.S.P. di Storo mette a disposizione della Ditta appaltatrice i carrelli per il trasporto all'esterno della struttura dove sono posti i cassonetti per la raccolta differenziata.
L'Impresa, alla fine di ciascun turno di pulizia, dovrà allontanare dai reparti anche i rifiuti solidi provenienti dallo svolgimento delle pulizie raccogliendoli in sacchi forniti dall'Impresa appaltatrice stessa e riporli negli appositi cassonetti di pertinenza della struttura.

A.P.S.P. di Borgo Chiese

SMALTIMENTO CARTA/VETRO/PLASTICA/ALLUMINIO/BARATTOLAME:

- Sarà cura dell'Azienda ammassare i rifiuti di tali tipologie, opportunamente separati, presso l'autorimessa interrata. L'Impresa dovrà verificare quotidianamente la necessità dello smaltimento e se del caso provvedere al trasporto e smaltimento dei medesimi presso le isole ecologiche comunali rispettando il principio della raccolta differenziata.

SMALTIMENTO UMIDO e CARTONE:

- La raccolta e smaltimento dell'umido e del cartone sarà integralmente a carico della Rosa dei Venti A.p.s.p.

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI:

- Si richiede che lo smaltimento venga garantito due volte al giorno: al mattino a partire dalle ore 9:30 e al pomeriggio a partire dalle ore 16:00. I rifiuti vengono raccolti in sacchi forniti direttamente dall'Impresa e posti negli appositi contenitori situati sul poggiolo al piano primo dell'edificio Blocco B. Per il servizio di smaltimento rifiuti l'Azienda mette a disposizione della ditta appaltatrice i carrelli per il trasporto all'esterno della struttura dove, nelle immediate vicinanze sono posti i cassonetti per la raccolta differenziata.

La ditta appaltatrice, alla fine di ciascun turno di pulizie, dovrà allontanare dai reparti anche i rifiuti solidi provenienti dallo svolgimento delle pulizie raccogliendoli in sacchi forniti dall'impresa appaltatrice stessa e riporli negli appositi cassonetti.

SMALTIMENTO VETRO/PLASTICA/ALLUMINIO:

- Per tale servizio è prevista la verifica quotidiana della necessità dello smaltimento e se del caso si deve provvedere allo svuotamento degli appositi contenitori in dotazione dell'Azienda presenti nei reparti del piano seminterrato, del piano terra, del primo, del secondo e del terzo piano nelle apposite campane di raccolta poste all'esterno dell'edificio.

SMALTIMENTO CARTA/CARTONE:

- Per tale servizio è prevista la verifica quotidiana della necessità dello smaltimento e se del caso si deve provvedere allo svuotamento degli appositi contenitori in dotazione dell'Azienda presenti nei reparti del piano seminterrato, del piano terra, del primo, del secondo e del terzo piano nelle apposite campane di raccolta poste all'esterno dell'edificio.

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI:

- si richiede che lo smaltimento venga garantito due volte al giorno: al mattino a partire dalle ore 9:00 e alla sera a partire dalle ore 20:00. I rifiuti vengono raccolti in sacchi forniti dall'Impresa appaltatrice e posti nei rispettivi locali di deposito sporco rispettivamente al piano terra, primo e secondo piano. Per il servizio di smaltimento rifiuti l'Azienda mette a disposizione della ditta appaltatrice i carrelli per il trasporto all'esterno della struttura dove, nelle immediate vicinanze sono posti i cassonetti per la raccolta differenziata.

SMALTIMENTO UMIDO:

- Per questa tipologia di rifiuti è previsto lo smaltimento una volta al giorno, secondo indicazioni dei responsabili della struttura, provvedendo al conferimento, previo prelievo dagli appositi contenitori collocati nei vari locali della struttura. Detti contenitori dovranno essere giornalmente puliti e approvvigionati degli appositi sacchi forniti dall'Impresa appaltatrice.

La ditta appaltatrice, alla fine di ciascun turno di pulizie, dovrà allontanare dai reparti anche i rifiuti solidi provenienti dallo svolgimento delle pulizie raccogliendoli in sacchi forniti dall'impresa appaltatrice stessa e riporli negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata.

2.4 Fornitura e rifornimento prodotti di consumo

A carico dell'Impresa appaltatrice è prevista la FORNITURA e RIFORNIMENTO GIORNALIERO a ciclo continuo dei prodotti di consumo (quali sapone liquido, carta igienica, salviette–asciugamani, sacchetti igienici destinati all'igiene dell'utente/visitatore/personale,) e RIFORNIMENTO GIORNALIERO di altri materiali di ricambio forniti all'Azienda (quali sacchi raccolta presidi monouso esausti e sacchi raccolta rifiuti di diversa tipologia).

La carta igienica deve avere le seguenti caratteristiche minime: 2 veli con strappo pretagliato, dimensione idonea, caso per caso, al distributore. La carta mani deve avere la forma adatta al distributore installato, essere resistente ed avere alto potere asciugante.

La ditta aggiudicataria dovrà istallare in ciascuna struttura n. 2 asciugatori elettrici mani nei locali indicati dall'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria, in caso di impegno all'utilizzo esclusivo di prodotti ecologici che rispettano i criteri stabiliti per l'ottenimento di un'etichettatura ambientale (Ecolabel), dichiarato in sede di presentazione dell'offerta tecnica, dovrà utilizzare esclusivamente tali prodotti.

In caso di utilizzo di prodotti differenti l'Azienda si riserva di applicare le penali previste.

Ad ogni ingresso delle sedi, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, dovranno essere posizionati:

- dei tappeti (barriere antisporco) da mantenere puliti a cura della Impresa, la quale ne curerà pure la sostituzione laddove necessario;
- cestini rifiuti e posacenere con relativi sacchetti raccolta rifiuti nei cestini esterni in prossimità degli accessi che dovranno essere periodicamente svuotati.

L'Azienda si riserva di richiedere la sostituzione di prodotti di qualità non conforme o comunque non soddisfacente.

Art. 3. PROCESSO PRODUTTIVO

L'Impresa **nell'offerta tecnica** descrive il processo produttivo relativamente a:

- preparazione dei dispositivi (carrelli, attrezzature e sistemi di detersione);
- utilizzo prodotti detergenti;
- utilizzo prodotti disinfettanti;
- detersione, disinfezione e trattamento dei pavimenti;
- approvvigionamento e distribuzione dei prodotti di consumo.

Art. 4. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - SCIOPERI

4.1 Programmazione degli interventi

L'impresa può proporre in sede di offerta tecnica l'utilizzo di un software gestionale per la programmazione degli interventi e la gestione interattiva del calendario.

In ogni caso:

- gli interventi giornalieri e periodici devono essere concordati con il personale dell'Azienda incaricato per gli aspetti non regolati dai documenti di gara.

L'Impresa rimane obbligata ad eseguire il servizio rispettando detto calendario.

4.2 Continuità del servizio

La continuità del servizio deve essere sempre garantita con le modalità indicate nell' ***offerta tecnica*** ed in ogni caso devono essere garantiti nelle aree abitate dagli Utenti di RSA e nelle aree adibite a servizi per l'esterno. Nell'**Offerta tecnica**, redatta dall'Impresa, sarà descritto il sistema atto a garantire la continuità

del servizio, contemplando i casi in cui si ricorra alla sostituzione e i casi gestiti con soluzioni alternative, secondo la proposta formulata in sede di offerta.

4.3 Sospensione del servizio per cause di forza maggiore

In caso di sciopero o sospensione del servizio dei propri dipendenti l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all'Azienda in modo tempestivo.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non fosse idoneo a soddisfare le esigenze della Committente, quest'ultima provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'Impresa inadempiente il maggior onere sostenuto. S'intende che la A.P.S.P. effettuerà le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate.

4.4 Arbitraria sospensione e Sciopero

In caso di arbitraria sospensione dei servizi, parziale o totale, da parte della Ditta appaltatrice l'A.P.S.P., provvederà a trattenere un importo pari al corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione, determinato dalla frazione in trentesimi dei prezzi unitari mensili di offerta per ogni giornata di insolvenza oppure, se non è possibile, da:

1. costo unitario orario moltiplicato per le ore di sospensione dal lavoro, uguale all'ammontare delle trattenute (le frazioni di un ora saranno considerate intere).

Qualora l'arbitraria sospensione dovesse protrarsi per più di una giornata e la ditta appaltatrice non motiva adeguatamente la sospensione del servizio e nemmeno provvede ad attivarlo nuovamente dopo richiesta dell'A.P.S.P., la Stazione Appaltante, valutata la situazione, ha piena facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto e conseguentemente a procedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione dei servizi in danno della Ditta appaltatrice, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, e salva ogni azione che l'A.P.S.P. ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice, l'APSP opererà sul corrispettivo mensile le trattenute per l'importo corrispondente ai servizi non resi o alle ore di lavoro non prestate (le frazioni di ora saranno considerate ore intere), con gli stessi criteri indicati nel presente articolo.

In caso di sospensione dei servizi e/o di sciopero, alla Ditta verrà inoltre trattenuto un importo pari alla quota corrispondente al compenso necessario per far eseguire i servizi da altre ditte, comunque acquisite dall'APSP.

In caso di sciopero del personale dell'impresa, la Ditta dovrà comunque impegnarsi ad assicurare il servizio minimo di emergenza (ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO rimozione rifiuti, pulizia dei servizi igienici in tutte le aree, sale da pranzo, ambulatori), in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 146/90.

Art. 5. FASE DI PREPARAZIONE DEL SERVIZIO CHE PRECEDE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La fase di preparazione del servizio (start up) è prevista per assicurare la piena presa in carico del servizio nell'ambito del nuovo appalto e si colloca nel periodo di tempo che intercorre tra la stipula del contratto e l'avvio effettivo del servizio. Non può avere **durata superiore a 30 giorni**.

L'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio:

- presenta il progetto esecutivo, composto dal CSA e relativi Allegati con le condizioni aggiuntive previste nell'offerta tecnica.
- rende operativi i software e le relative apparecchiature informatiche e tecniche eventualmente proposti in offerta tecnica;
- predispone pronto per l'uso il sistema di autocontrollo;
- sostiene a proprio carico la formazione e l 'addestramento del personale, per l'acquisizione delle conoscenze di base del servizio-progetto esecutivo, e del sistema di autocontrollo, software gestionale e di autocontrollo, nonché dell'uso di tecnologie e prodotti - necessari all'esecuzione del servizio.
- adempie agli obblighi di sicurezza di cui all'art. 6.1 "sicurezza sui luoghi di lavoro";
- installa pronte all'uso tutte le apparecchiature e deposita le dotazioni previste dal CSA e dall'offerta tecnica;
- fornisce la programmazione per 12 mesi (calendario) degli interventi di fino/di fondo e delle superfici vetrate previsti dal CSA e dall'offerta tecnica;
- indica un proprio rappresentante munito di responsabilità decisionale autonoma, e le figure di coordinamento indicate in offerta tecnica;
- indica la sede operativa e i relativi recapiti;
- trasmette le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati e le schede tecniche dei prodotti di consumo forniti;
- comunica l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo del documento, autorità, numero e data di rilascio).

La fase di preparazione del servizio (start up) è sottoposta a check-list di verifica (si veda schema tipo di cui All.3) da eseguirsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

La verifica mediante check-list evidenzia il punteggio totale raggiunto (max 100 punti). In caso di esito negativo della verifica, **per ogni punto** tra il massimo di 100 ed il punteggio totalizzato, viene applicata una **penale di € 50,00**, ferma restando la possibilità di richiedere gli ulteriori danni in caso di ritardo nell'avvio del servizio.

Quando il punteggio totalizzato **è inferiore a 80/100,** è possibile procedere alla **risoluzione** del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto da parte di una Azienda committente consociata a seguito di esito negativo del periodo di start up per la propria struttura, tale risoluzione non può operare disgiuntamente dai contratti riferiti alle altre strutture. Il periodo di start up eseguito nelle tre strutture è a tutela di tutte le Aziende consociate e l'esito negativo, anche in una sola struttura, sarà elemento sufficiente per determinare la risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 6. PERSONALE: SICUREZZA DEI LAVORATORI, REQUISITI E OBBLIGHI

6.1 Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, d'assicurazioni sociali e di sicurezza (così come stabilito dalle norme contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

6.1.A Adempimenti in fase di avvio del contratto

L'Impresa dovrà effettuare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, congiuntamente al RSPP dell'Azienda ed al Direttore dell'Azienda, apposito sopralluogo nei locali delle sede, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.

L'avvio dell'attività è consentita esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà esibire all'Azienda i seguenti documenti:

- il documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 del quale dovrà essere altresì data debita informazione a tutti gli addetti operanti nel contratto;
- il documento di nomina del responsabile SPP;
- il documento di nomina del medico competente, degli addetti antincendio e pronto soccorso.

L'Impresa dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

6.1.B Duvri

L'Impresa si impegna a rispettare le indicazioni e ad adottare le misure contenute nel DUVRI, il cui schema forma parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Il DUVRI è stato elaborato da ciascuna Azienda, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

I Documenti Unici di Valutazione dei Rischi Interferenziali presso i locali dell'Azienda, in conformità all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono allegati al presente Capitolato:

APSP VILLA SAN LORENZO	Allegato 4 – DUVRI

APSP ROSA DEI VENTI	allegato 5 – DUVRI
APSP PADRE ODONE NICOLINI	allegato 6 – DUVRI

6.1.C Oneri per la sicurezza

In seguito all'elaborazione del DUVRI gli oneri annuali complessivi per la sicurezza inclusi i rischi interferenziali connessi all'esecuzione di tutte le prestazioni in contratto sono stati quantificati come segue:

APSP VILLA SAN LORENZO	€. 2.714,15 annuali
APSP ROSA DEI VENTI	€. 3.379,89 annuali
APSP PADRE ODONE NICOLINI	€. 3.072,63 annuali
TOTALE	€. 9.166,67

Tali oneri si riferiscono al complesso delle prestazioni di pulizia di tutti gli spazi previsti nel contratto e non sono soggetti a ribasso di gara.

In caso di estensione delle superfici del contratto l'Azienda procederà ad una verifica del DUVRI, al suo eventuale adeguamento in considerazione dei nuovi rischi interferenziali e, ricorrendone la necessità, calcolerà gli oneri per la sicurezza connessi all'esecuzione del servizio negli spazi aggiuntivi.

Gli oneri della sicurezza sopra evidenziati non sono soggetti al ribasso d'asta e costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla riduzione ed eliminazione dei rischi derivanti dalle interferenze sul luogo del contratto.

Gli oneri per la sicurezza conseguenti ai rischi generali di settore (ex DVR), invece, costituiscono i costi della sicurezza cosiddetti "generali", e sono riferiti all'applicazione del D.Lgs. 81/08 entro l'ambito organizzativo proprio dell'Impresa, (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.). Gli oneri per la sicurezza specifici (indicativo >= € 150,00 per operatore) si intendono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'Impresa.

6.1.D Dispositivi di protezione individuale

L'impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.

L'Impresa dovrà dotare il personale di indumenti appositi e dispositivi di protezione individuali (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

6.1.E Obblighi a carico dell'Impresa, informazioni e Controllo dell'Azienda

L'esecuzione del servizio è consentita esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La formazione e l'addestramento (a carico dell'Impresa) svolti nei 5 anni precedenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 dovranno essere dimostrati mediante produzione, a ciascuna Azienda, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

L'Appaltatore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale della Stazione Appaltante per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione all'Azienda committente.

L'attività svolta dall'appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica del Servizio di Prevenzione, che provvederà ad informare tempestivamente quest'ultimo su ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito del servizio.

Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere richieste a:

- Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Ispettivo del Lavoro Via Gilli, 4 - Trento per la materia di protezione dell'impiego;
- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Centro per i Servizi Sanitari - Viale Verona e Viale Degasperi – Trento.

L'Azienda si riserva di porre in atto e promuovere ogni forma di controllo necessario ad accertare il rispetto delle norme in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti che l'Impresa non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa.

6.2 Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro del personale dell'impresa appaltatrice.

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica.

Il personale dell'Impresa dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico. Dovrà mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con il personale delle A.P.S.P. ed in particolare con l'utenza (rispettando il Codice di comportamento di ogni singola Azienda).

Durante il servizio il personale deve portare in modo visibile la targhetta di riconoscimento, nominativa e provvista di fotografia, riportante anche il nome dell'aggiudicatario.

La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Impresa aggiudicataria.

6.2.A Gestione del personale addetto al servizio - Sostituzione delle assenze - Turn over

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo del documento, autorità, numero e data di rilascio).

L'elenco nominativo del personale con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità.

In caso di eventuali assenze del personale, la continuità del servizio deve essere garantito con le modalità indicate nell'**offerta tecnica;** l'ipotesi di ricorso alla sostituzione del personale assente sarà definita precisamente nell'Offerta tecnica. Il mancato rispetto delle condizioni pattuite comporta la facoltà per l'Azienda di applicare penali.

L'Azienda ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lamentela o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il personale impiegato nelle aree abitate dagli utenti di RSA deve rimanere stabile nel tempo. In caso di turn over su base annua **superiore al 20%** delle unità previste per ciascun lotto è prevista la facoltà di applicare penali.

6.2.B Contratto collettivo applicato

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare il C.C.N.L. MULTISERVIZI per lavoratori di imprese di pulizia, e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice avente configurazione giuridico–sociale di cooperativa deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. MULTISERVIZI (ed eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori delle imprese di pulizia.

L'Impresa, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine dell'Azienda.

6.2.C Oneri ed obblighi dell'impresa

L'Impresa adempie a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'Impresa assicura la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi che sarà verificata dall'Azienda mediante il periodico accertamento della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o con verifiche presso gli enti previdenziali dei soci o degli associati dell'aggiudicatario.

Ai sensi di legge l'Azienda provvederà all'accertamento della regolarità retributiva e contributiva dell'Impresa. In materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante, per inadempienze contributive e retributive dell'Impresa, si applicano gli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/2010.

6.2.D Riservatezza

L'Impresa aggiudicataria dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

L'aggiudicatario ed il suo personale sono tenuti al segreto d'ufficio in merito a qualsiasi fatto, dato o notizia di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento del servizio e l'aggiudicatario deve rendersi garante che tutto il personale rispetti rigorosamente tale norma.

Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

6.2.E Generali

L'aggiudicatario riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente, socio o associato.

L'Azienda è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.

Art.7. CLAUSOLE DI TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO E DI PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

7.1 Personale dipendente del precedente appaltatore - clausola di salvaguardia

L'impresa si impegna, per quanto riguarda gli operai dipendenti delle attuali Imprese appaltatrici, a conformarsi a quanto stabilito dall'art.4 del C.C.N.L. Multiservizi a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti.

7.2 Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

Ai sensi dall'art. 5, commi 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'Impresa appaltatrice dovrà eseguire il contratto con l'impiego di un numero di persone svantaggiate indicate in offerta, almeno equivalente a:

APSP VILLA SAN LORENZO	nr. 1,0 unità di personale a tempo pieno equivalente
APSP ROSA DEI VENTI	nr. 1,0 unità di personale a tempo pieno equivalente
APSP PADRE ODONE NICOLINI	nr. 1,0 unità di personale a tempo pieno equivalente

Individuate con le modalità previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991 n. 381, oltre al numero di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 relativa al collocamento per i soggetti portatori di disabilità.

L'Impresa concorrente può, in sede di offerta tecnica, definire un numero di unità aggiuntive, distinte per Azienda. In tal caso sarà tenuta ad effettuare, in ciascuna Azienda, il numero di inserimenti risultanti dalla somma del minimo definito dal CSA e del valore offerto.

Art.8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

8. 1 Dossier Formativo individuale

Ciascuna Azienda, secondo le proprie modalità operative, acquisisce un dossier formativo individuale di ciascun operatore impiegato nell'appalto.

Alla data di avvio del servizio e in occasione di ogni nuovo inserimento di personale l'aggiudicatario deve provvedere alla consegna del report individuale di ciascun operatore impiegato nell'appalto, relativo alla situazione formativa aggiornata.

Il dossier formativo sarà aggiornato con la periodicità annuale o pluriennale stabilita da ciascuna Azienda.

La mancata collaborazione dell'impresa appaltatrice potrà essere sanzionata.

8.2 Formazione in ambito di sicurezza sul lavoro (Formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08)

L'avvio dell'attività è consentita esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e degli accordi Stato Regione.

a. Formazione a carico dell'impresa per i rischi generali di settore ex DVR (datore di lavoro).

   La formazione e l'addestramento svolti nei 5 anni precedenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dovranno essere dimostrati mediante produzione, all'Ufficio Formazione dell'Azienda, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

b. Formazione a carico Azienda per rischi specifici e procedure di emergenza e rischi ex Duvri.

   L'aggiudicatario si impegna a far partecipare a proprie spese i propri operatori in servizio ai corsi di formazione obbligatoria prevista dalla normativa sulla sicurezza del D.Lgs. 81/2008 e ss mm. e ii.

8.3 Formazione in ambito di conoscenza del capitolato e del contesto, finalizzata alla corretta esecuzione del servizio

Tutto il personale impiegato deve essere formato nel campo della pulizia e sanificazione e deve risultare appositamente addestrato per l'esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire, dimostrando di essere a conoscenza delle corrette procedure di pulizia e sanificazione con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti ed al loro dosaggio, alle tecniche di pulizia (codice colore, etc.), nonché la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti, ed inoltre di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire lo standard di igiene ambientale previsto dal CSA.

Il personale che sarà impiegato nell'esecuzione del servizio nelle aree abitate dagli ospiti dovrà essere formato sui rischi per la salute degli utenti e dei visitatori.

8.4 Piano della formazione e sistemi di verifica dell'apprendimento

L'Impresa si impegna a istruire gli operatori con specifici interventi di informazione, formazione e addestramento all'inizio del periodo contrattuale (prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni) e a ripetere annualmente interventi di aggiornamento secondo le modalità proposte in sede di offerta tecnica.

Nel caso di personale neo inserito, è prevista la formazione minima indicata nel presente articolo, oltre alle modalità proposte in sede di offerta tecnica.

L'Azienda, in fase di avvio del contratto, durante l'esecuzione del contratto e nel caso di introduzione di nuovo personale, può procedere alla verifica dell'esito degli interventi formativi, con ogni strumento utile, anche coordinandosi con i sistemi di verifica indicati in sede di offerta tecnica dall'Impresa.

Nei casi in cui si riscontri il personale addetto risulti non adeguatamente formato, l'Azienda potrà esigere la ripetizione degli interventi formativi e si riserva di applicare le penali.

L'Azienda può chiedere la sostituzione del personale che risulti in maniera grave o ripetuta, non adeguatamente formato e istruito.

Ogni costo derivante dalla formazione e verifica dell'apprendimento del personale addetto è a carico dell'Impresa.

Ai corsi potrà partecipare anche l'Azienda, per mezzo di propri uditori. A tale scopo l'impresa aggiudicataria comunicherà agli uffici preposti dell'Azienda, il calendario dei corsi.

8.5 Formazione richiesta dall'Azienda in ambito di RSA

L'appaltatore è inoltre tenuto ad assicurare la partecipazione del personale operante nell'appalto alla formazione in ambito di:

- Introduzione di nuove procedure/protocolli o aggiornamenti sostanziali;
- Implementazione ed uso di software specifici;
- Eventuali aggiornamenti normativi aperti a tutto il personale dell'Azienda (es. HACCP, privacy, altro).

Art.9. DISPOSITIVI MOP E ATTREZZATURE

9.1 Mop (o simili): in microfibra (escluso il cotone). Il trattamento per la rigenerazione del dispositivo dopo l'uso deve prevedere il lavaggio ad alta temperatura e la completa asciugatura (essicazione) del dispositivo stesso mediante l'uso di appositi macchinari.
I dispositivi Mop (frangia) devono essere in dotazione adeguata per il corretto svolgimento delle attività. Il cambio frangia deve essere fatto ogni 20 metri quadrati ed in ogni caso nel passaggio da una stanza di degenza all'altra, e nel passaggio da una tipologia di locale all'altra.
In caso di presenza di infezioni in RSA l'impresa deve prevedere idonei sistemi di trattamento dei dispositivi MOP con l'uso di disinfettanti e di controllo sui dispositivi trattati ed adeguate procedure per gestire i dispositivi infetti.

9.2 Lavatrici ed Asciugatrici per il trattamento dei dispositivi Mop (o simili): la dotazione deve essere adeguatamente commisurata, per capacità di carico e per modalità di trattamento, alle quantità di dispositivi quotidianamente utilizzati.
L'Impresa dovrà utilizzare solo macchine ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro. Tutte le attrezzature e le macchine utilizzate dovranno essere perfettamente efficienti e conformi a quanto stabilito dalle vigenti normative. Sulle stesse dovrà essere applicato un contrassegno indicante la proprietà dell'Impresa che, pertanto, sarà responsabile della loro custodia e manutenzione. Tutte le macchine a funzionamento elettrico devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed avere consumi energetici ed idrici contenuti. Prima dell'inizio del servizio l'Impresa dovrà fornire copia del certificato di conformità e la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che intende impiegare, da aggiornarsi secondo necessità. L'Azienda non sarà responsabile in caso di danni o furti delle macchine, attrezzature e prodotti d'uso ubicati all'interno degli edifici oggetto del servizio.

9.3 Carrello: il carrello individuale in dotazione al personale addetto alle pulizie ordinarie deve essere idoneo alla gestione del processo di detersione e disinfezione con il sistema "codice colore". Deve essere dotato di adeguate protezioni di sicurezza contro il contatto anche accidentale degli utenti con sostanze liquide o con dispositivi imbevuti e con i materiali di raccolta e di risulta delle pulizie.
Il personale deve avere a disposizione carrelli in numero sufficiente ed adeguati alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 10. AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'Impresa è tenuta, nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa, a:

- estendere il servizio di pulizia ad eventuali nuovi spazi o edifici della dell'Azienda;
- diminuire temporaneamente o dismettere il servizio su determinate aree/superfici/edifici;
- aumentare o diminuire la frequenza degli interventi di pulizia;

- accettare le variazioni di destinazione d'uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia.

Le variazioni, se comprese nei limiti di cui alla normativa vigente, saranno formalizzate mediante semplice scambio di comunicazioni scritte con l'Impresa, procedendo ad aggiornare il corrispettivo contrattuale.

L'Azienda può disporre variazioni al contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Per tutte le variazioni contrattuali, tanto in riduzione quanto in aumento, delle superfici e delle prestazioni di pulizia, si procederà al calcolo del corrispettivo delle variazioni utilizzando i prezzi ed i parametri contrattuali derivanti dalla procedura di gara.

In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Azienda e che il direttore dell'Azienda abbia ordinato ai fini della regolare esecuzione del contratto.

Gli oneri per la sicurezza, saranno adeguati in seguito alle variazioni contrattuali, qualora ne sia ravvisata la necessità, in considerazione dell'estendersi a nuove superfici dei rischi interferenziali.

Art. 11. FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 Fatturazione

Entro il giorno 15 di ciascun mese deve essere emessa regolare fattura elettronica relativa ai servizi erogati nel corso del mese precedente. La fattura deve essere accompagnata dalla relazione di regolare esecuzione del servizio e distintamente delle pulizie periodiche eseguite.

La fatturazione del servizio deve essere fatta mensilmente in formato elettronico, in forma posticipata con specifica degli importi relativi alla tipologia delle prestazioni e con le modalità che verranno definite entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'appalto.

A tal fine la Ditta dovrà preventivamente comunicare alle A.P.S.P., alla fine di ogni mese e su moduli appositamente predisposti, gli eventuali servizi aggiuntivi effettuati nel periodo considerato. Quanto comunicato verrà verificato in contraddittorio dal personale preposto al controllo del servizio.

Sarà cura delle Amministrazioni comunicare tutte le variazioni inerenti la tipologia e la quantità di locali da sanificare.

Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, viene effettuato dalle singole A.P.S.P. entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, previa acquisizione dei documenti di regolarità contributiva e verifica inadempimenti presso Equitalia.

La fatturazione del servizio di Sanificazione dovrà essere effettuata alle rispettive Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di Villa San Lorenzo, Rosa dei Venti e Padre Odone Nicolini in relazione al servizio prestato a favore di ciascuna Azienda.

Il pagamento verrà effettuato dal servizio bancario di ciascuna A.P.S.P., previa valutazione positiva delle fatture.

11.2 Pagamento del servizio

In caso di ottenimento da parte dell'Azienda del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sarà trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

11.3 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Si impegna a dare immediata comunicazione a ciascuna A.P.S.P. ed all'Ufficio Territoriale del governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
Il codice CIG, per ciascun contratto, sarà comunicato in sede di aggiudicazione.

Art. 12. REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

I prezzi di aggiudicazione saranno rivisti annualmente con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (al netto dei consumi di tabacco) calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale (al tasso medio annualmente raggiunto nel mese di dicembre dell'anno precedente rispetto al periodo considerato).
L'adeguamento del prezzo dell'Appalto, sarà concesso a partire dalla seconda annata contrattuale e diverrà operante a seguito di apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra.

Art. 13. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo e registrazione, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, ad eccezione dell'IVA che è a carico del committente.

Art. 14. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto all'Azienda che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente CSA, anche se eseguite da parte di terzi. È obbligo e responsabilità dell'Impresa adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'Azienda, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei dipendenti dell'Azienda, degli utenti e familiari e dei terzi.
L'Impresa si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi, inoltre, ad una continua vigilanza sui cantieri oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici ed ad adottare le cautele e misure del caso.

Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico all'Impresa aggiudicataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute in relazione al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.

Art. 15. POLIZZE ASSICURATIVE RCT E RCO

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa stessa, quanto dell'Azienda che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero, a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare, a favore di ciascuna Azienda apposita polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Polizza Responsabilità Civile Operai (R.C.O.) stipulate con primarie compagnie di assicurazione indicate dal Decreto del Ministero dell'Industria 15.06.1984 e ss.mm., a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone e cose nell'espletamento dei servizi inerenti l'appalto medesimo, sollevando l'A.P.S.P. da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Impresa deve presentare un'assicurazione R.C.T. contro i rischi per danni alle persone e alle cose inerenti alla gestione del servizio per un massimale unico di almeno **€ 5.000.000,00**= per sinistro per persona e per animale e/o cose.

La polizza deve avere durata pari alla durata massima del contratto.

La polizza deve includere la copertura per danni da incendio e danni a cose nell'ambito esecuzione lavori. L'assicurazione si intende operante anche per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale provocato durante le operazioni compiute dall'Azienda, per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività di servizi e per danni da trattamenti dei dati personali/sensibili.

L'Impresa deve dimostrare il possesso di un'assicurazione R.C.O. con massimale unico di almeno **€ 1.500.000,00**= per persona.

La polizza dovrà includere le seguenti estensioni di garanzia:

1. la Compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di Assicurato alle Imprese subappaltatrici;
2. la Compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati. La qualifica di Terzo si estende anche all'Impresa ed ai suoi prestatori di lavoro, ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti;

3. l’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro e/o lavoratori parasubordinati”;
4. l’assicurazione vale per i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’Assicurato;
5. l’assicurazione vale per i danni ai locali ove si eseguono i lavori, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
6. l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto; la Società assicuratrice dovrà impegnarsi ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente. Deve pertanto prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Impresa a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c.;
7. deve pertanto prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Impresa a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.;
8. che il foro competente, in caso di controversia tra la Società e l’Azienda, è quello della sede dell’Azienda.

Eventuale franchigia o scoperto sono a totale carico dell’Impresa affidataria.

Qualora l’Impresa sia un Associazione Temporanea di Imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso L’Azienda prima dell’avvio del servizio e della stipula del contratto.

I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto della presente gara.

Qualora l’Impresa fosse già provvista di un’idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La mancata costituzione delle polizze, determinerà la revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Azienda della cauzione provvisoria. L’aggiudicatario deve essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate.

L’Impresa ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT (responsabilità civile terzi) RCO (responsabilità civile operatori).

Art. 16. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto dal contratto, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto pari al 10% del valore contrattuale triennale. Ai sensi del predetto art. 113, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 7 del DLgs 163/2006 l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, la Società di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Azienda, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Azienda garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell'amministrazione.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Azienda, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006, determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Azienda della cauzione provvisoria.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa.

In caso di proroga del contratto la durata della cauzione deve essere prorogata per pari durata ed adeguato l'importo garantito.

Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo dal DPR 642/1972.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Art. 17. SUBAPPALTO – CESSIONE DI CONTRATTO

17.1 Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.

Secondo il disposto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, il servizio di cui al presente capitolato potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso previste.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Azienda con specifico provvedimento.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'Impresa all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare;

b) che l'Impresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Azienda almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Azienda, l'Impresa trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006;

d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito l'Azienda provvederà a richiedere all'Impresa tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n.252.

L'Impresa rimarrà unica responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

È fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa subappaltatrice copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia.

17.2 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

• utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o

postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;

- comunicare all'APSP il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG, come imposto dall'art. 3 della L. 136/2010;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSP ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

17.3 Cessione del contratto

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del d.lgs. 163/2006.

Art. 18. RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa aggiudicataria, in sede di offerta, definisce le figure con ruolo di coordinamento, distinguendo il Responsabile di Commessa ed il caposquadra del personale operante in servizio**.**

L'impresa nomina inoltre un proprio rappresentante, non identificabile con il caposquadra, che deve corrispondere a una figura organizzativa aziendale munita di responsabilità decisorie autonome o in grado di attivarle immediatamente. In caso di impedimento del rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, questi dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Il Rappresentante dell'impresa sarà il referente relativamente alla gestione del contratto, alle contestazioni e a quant'altro ritenuto necessario. Le comunicazioni (escluse quelle meramente operative) saranno inviate al Rappresentante dell'Impresa presso il domicilio eletto, e si intenderanno in tal modo come validamente effettuate all'Impresa aggiudicataria.

L'impresa indicherà quale tra le tre figure citate sarà reperibile durante le ore di effettuazione dei servizi.

L'impresa indica la **sede operativa** o l'ufficio di riferimento ove elegge il proprio domicilio ai fini dell'appalto, sito in uno dei comuni della Provincia di Trento dotato di recapito telefonico, fax e postale, pec.

Art. 19. CONTROLLI

Controlli dell'impresa esecutrice

19.1 Sistema di autocontrollo messo in atto dall'Impresa

In sede di offerta, l'Impresa dovrà proporre un proprio sistema di autocontrollo del servizio offerto, improntato al Sistema di Qualità Aziendale, nel quale devono essere descritti:

- sistema di autocontrollo del processo;
- sistema di autocontrollo del risultato delle prestazioni rispetto ai LQA stabiliti dal presente capitolato.

L'Impresa in fase di offerta dovrà proporre un sistema di controllo identificando il campione rappresentativo, il numero dei controlli da effettuare, le griglie di controllo complete di elementi, indicatori e soglie di accettabilità.

Il sistema dovrà inoltre prevedere la reportistica inerente gli elementi soggetti a verifica, i risultati di controllo e le eventuali non conformità e l'archiviazione di tutti i dati in modo sicuro. Tutti i report prodotti dovranno poter essere esportati in formato aperto e modificabile.

L'Impresa in fase di offerta potrà inoltre descrivere e fornire un proprio sistema informatico in grado di gestire i sorteggi, la predisposizione delle griglie di controllo, i risultati del controllo e le statistiche inerenti i risultati.

19.2 Sistema di attivazione di piani di miglioramento conseguenti alle attività di autocontrollo

La documentazione relativa ai controlli dovrà essere messa a disposizione dell'Azienda.

Dei controlli di risultato, tesi a verificare il rispetto degli LQA stabiliti dal capitolato, deve essere informata l'Azienda con congruo anticipo per potervi presenziare.

In conseguenza delle azioni di autocontrollo saranno definite con l'Azienda le attività di miglioramento continuo dell'efficacia delle prestazioni, della corretta applicazione delle procedure, del livello di professionalità degli operatori.

Controlli dell'Azienda Committente

19.3 Controlli eseguiti dall'Azienda

È facoltà dell'Azienda compiere, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto previsto nell'***offerta tecnica***, su iniziativa propria o su segnalazione degli

operatori e degli utenti, senza preavviso e, solo se possibile, in contraddittorio. Si utilizza la griglia di controllo e le modalità operative previste al paragrafo che segue, se applicabili.
Dai controlli possono conseguire la contestazione all'impresa e l'applicazione di penali (penali base, aumentabile in caso di reiterate non conformità).
L'Azienda si riserva pertanto la facoltà di far eseguire, accertamenti e controlli sulle modalità operative, sull'uso delle attrezzature, sui livelli di soddisfazione degli ospiti e dei parenti e su quanto previsto nell' *offerta tecnica.*
I controlli saranno eseguiti dal personale incaricato, anche mediante tecnici specializzati appositamente incaricati, i quali potranno intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso.
Dei controlli sarà tempestivamente informato il Rappresentante dell'Impresa o le figure di coordinamento indicate in offerta dell'Impresa, le quali avranno la facoltà di presenziarvi.
Fermo restando che gli incaricati potranno effettuare ogni verifica utilizzando la metodologia che riterranno più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, prelievi e asporto di campioni da sottoporre successivamente ad analisi, il processo di controllo avverrà usualmente mediante apposite griglie di controllo (vedasi schema in Allegato 1 "Descrizione delle operazioni da effettuare nei locali").
Il controllo sarà effettuato principalmente con lo strumento dell'osservazione e/o ricorrendo ad analisi microbiologiche miranti ad appurare il livello della carica batterica e se necessario la tipologia dei batteri presenti.

Nel corso di tali controlli, sarà constatata la conformità o meno_degli interventi a quanto stabilito nel presente capitolato e nell'***offerta tecnica***, ed i verbali saranno inviati al servizio amministrativo dell'Azienda e all'Impresa.
L'eventuale contestazione delle prestazioni risultanti incomplete o imperfette, sarà trasmessa a voce o per iscritto (mail, fax, sms), pretendendone l'immediata messa a norma. Il ripristino della prestazione non esclude la applicazione della penale. La mancata esecuzione comporta la corrispondente riduzione del corrispettivo.
Gli incaricati del controllo possono prendere visione della documentazione della impresa appaltatrice, relativa alle rilevazioni e agli esiti delle verifiche del servizio attuate in applicazione del sistema di autocontrollo dell'impresa indicato nell' ***offerta tecnica.***
Gli incaricati del controllo possono eseguire accertamenti e controlli sulle modalità operative, sull'uso delle attrezzature, e sulla conoscenza del capitolato/Allegato 1 "Descrizione delle operazioni da effettuare nei locali" da parte del personale impiegato.
In conseguenza delle azioni di controllo saranno definite tra l'Azienda e l'Impresa le attività di miglioramento continuo dell'efficacia delle prestazioni, della corretta applicazione delle procedure, del livello di professionalità degli operatori.

19.4 Procedure di controllo (sessioni di controllo) e sistema di accettazione del servizio

Le sessioni di controllo per anno di appalto saranno normalmente semestrali, ma il numero e la distribuzione nel corso dell'anno di appalto sono a discrezione dell'Azienda. Qualora si verifichi una diminuzione della qualità del servizio, l'Azienda si riserva di aumentare il numero delle sessioni per anno e di variare la tipologia ed il numero dei controlli.

19.4.A Modalità di controllo

I controlli saranno eseguiti in contraddittorio con un responsabile dell'Appaltatore. In caso di assenza di un responsabile dell'Appaltatore, i controlli saranno effettuati dal Committente. In questo caso il controllo sarà ritenuto valido a tutti gli effetti e all'Appaltatore non spetta alcuna possibilità di contestazione riguardo alle modalità o al risultato del controllo.

Dei controlli sarà informato con il preavviso **di 24 ore** il Rappresentante dell'Impresa o le figure di coordinamento indicate in offerta dell'Impresa, le quali avranno la facoltà di presenziarvi.

La struttura, la categoria di locale ed il locale specifico da controllare saranno individuati ad estrazione da un incaricato dell'Ufficio amministrativo/Coordinamento e saranno comunicati immediatamente prima del controllo alla controparte.

Contestualmente sarà comunicata la composizione delle griglie di controllo utilizzate in quella sessione.

19.4.B Azioni di miglioramento del servizio

In conseguenza delle azioni di controllo l'Azienda potrà definire le attività di miglioramento continuo dell'efficacia delle prestazioni, della corretta applicazione delle procedure, del livello di professionalità degli operatori, ove non abbia già provveduto l'impresa secondo il proprio sistema qualità e secondo quanto previsto dall'***offerta tecnica.***

Art. 20. PENALI (rif 1382 c.c.) E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Azienda a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, potranno essere applicate le seguenti penali al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi all' ***Offerta Tecnica*** (art. 5) (CSA e offerta).

Il mancato rispetto del CSA e del ***Offerta Tecnica*** può comportare l'applicazione di una penale minima di **€ 100,00 (cento,00)**, aumentabile in ragione della gravità del fatto contestato. Le penali, in caso di recidiva, possono essere proporzionalmente aumentate.

Le penali sono cumulabili fra loro e saranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

In caso di applicazione della penale, l'Impresa perde il compenso relativo alla mancata prestazione.

L'Azienda può procedere a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa

aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Nei casi previsti dal presente articolo l'Azienda ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa aggiudicataria con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

20.1 Penali susseguenti all'effettuazione dei controlli

20.1.A Per violazione dei principi di Riservatezza del personale addetto
Nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto delle prescrizioni del CSA in merito alla riservatezza del personale in servizio, sarà applicata la penale minima di € 200,00 (duecento,00).

20.1.B Per violazione delle norme previste in Fase di avvio (art. 5)
Si faccia riferimento a quanto indicato nell'art. 5. la check list di verifica della fase di avvio può essere ripetuta a scadenze prefissate, qualora l'Azienda intenda consentire all'Impresa di regolarizzare le non conformità fino a quel momento riscontrate. Per ogni ripetizione della check list è prevista la applicazione delle eventuali penali conseguenti.

20.1.C Per violazione degli impegni d'offerta in ambito di inserimenti lavorativi

in caso di omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione degli impegni d'offerta l'Impresa sarà gravata di una penale minima giornaliera pari a € 10,00 (dieci,00) per ogni giorno solare di mancato assolvimento dell'obbligo (la penale è commisurata ad una unità di personale, equivalente a 40 ore settimanali).

20.1.D Per le pulizie periodiche
L'omissione totale o parziale **dell'obbligo di comunicare il calendario delle pulizie di fondo**, secondo le modalità previste dall' offerta tecnica o prescritte dal CSA, sarà gravata di una penale minima di € 200,00 (duecento,00).
In caso di omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia previste nel presente capitolato l'Impresa aggiudicataria, oltre naturalmente alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, sarà gravata di una penale minima di € 200,00 (duecento,00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione di quanto non effettuato rispetto al programma esecutivo dei lavori concordato.
Gli interventi di ripristino non daranno luogo ad alcun addebito a carico dell'Azienda, in quanto resi quale tardiva esecuzione comunque dovuta degli obblighi contrattuali.

20.1.E Per utilizzo non conforme di attrezzature e prodotti

Sarà applicata una penale minima di € 200,00 (duecento,00) nel caso di utilizzo di attrezzature e/o prodotti diversi rispetto a quanto presentato in sede di offerta, o successivamente autorizzati.

20.1.F Per danni ai beni mobili e immobili

In caso di danni arrecati ai beni mobili e immobili sarà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni.

20.2 Penali susseguenti alla mancata attuazione del sistema di autocontrollo e della responsabilità individuale dell'operatore

In caso di omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione delle attività previste nel presente capitolato l'Impresa aggiudicataria, sarà gravata di una penale minima pari a € 300,00 (trecento,00) per quanto non effettuato o effettuato irregolarmente o effettuato con modalità diverse da quelle definite nel CSA e nell'Offerta Tecnica.

20.3 Procedura di contestazione dell'inadempimento

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio saranno contestati al Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

Il Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire entro i 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Azienda applicherà le penali previste.

I provvedimenti comunque richiesti per regolarizzare il servizio, dovranno essere adottati tempestivamente ed entro i termini fissati.

Art. 21. DANNO D'IMMAGINE

Ferme restando le prerogative dell'Azienda committente relative all'applicazione di penali ed in materia di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva di adottare ogni provvedimento atto a ristorare il **danno di immagine** causato alla stessa dalla condotta dell'appaltatore, ed in particolare dal diffuso malumore tra gli utenti e familiari legato al servizio appaltato, dalla elevata numerosità dei reclami ricevuti e da interventi di critica mossi a mezzo degli organi di informazione.

Il danno sarà quantificato e commisurato in via diretta al costo per la spesa necessaria ad intervenire o replicare a mezzo degli organi di informazione, a rendere pubbliche le eventuali giustificazioni e a pubblicizzare le azioni di miglioramento, ed indirettamente al costo per il ristoro di ogni altro danno derivante e conseguente.

Art. 22. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Trento.

Storo, 4 maggio 2016

APSP VILLA SAN LORENZO
-AZIENDA
CAPOFILA-

F.to IL DIRETTORE
Dott. Francesca Braghetto

ELENCO Allegati

- Allegato 1: Descrizione delle operazioni da effettuare nei locali
- Allegato 2: Tabella tipologia/frequenze
- Allegato 3: Check list fase di avvio
- Allegato 4: DUVRI Apsp Villa San Lorenzo
- Allegato 5: DUVRI Apsp Rosa dei Venti
- Allegato 6 : DUVRI Apsp Padre Odone Nicolini
- Allegato 7: Superfici Apsp Villa San Lorenzo
- Allegato 8: Superfici Apsp Rosa dei Venti
- Allegato 9: Superfici Apsp Padre Odone Nicolini
- Allegato 10: Tabella personale attualmente impiegato nelle 3 APSP